

**Agli Associati Comufficio
Loro Sedi**

Milano, 8 gennaio 2026

Oggetto: Novità normative per il 2026 di particolare interesse per il settore Retail.

Vi riportiamo in allegato una Nota di commento sull'argomento in oggetto che ci viene fornita dal nostro Consulente, **Dr. Francesco Scopacasa**.

Tra le numerose novità normative di fine anno 2025, la Nota evidenzia in particolare i temi di interesse per il **mondo del retail** che hanno un notevole impatto sull'attività delle imprese Associate a Comufficio, relativi alla **trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi** e alla **fatturazione elettronica**, nonché altre disposizioni **varie**.


La nota fornisce un quadro puntuale della normativa attualmente vigente e sarà per Voi certamente un utile supporto per rispondere ai quesiti interpretativi che la clientela Vi pone su tali argomenti.

Vi suggeriamo pertanto di mettere questo importante documento **a disposizione dei Vostri funzionari** tecnici, commerciali e amministrativi.

Vi ricordiamo infine che i **Seminari di formazione (webinar)** che abbiamo già programmato riceveranno in dettaglio tutte queste novità.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Claudio Rorato



All.

Dr. Francesco Scopacasa

2 gennaio 2026

**Novità normative per il 2026
di particolare interesse per il settore Retail.**

*(D. Lgs. 4.12.25, n. 187; Legge di Bilancio per il 2026 - Legge 30.12.25 n. 199;
Decreto c.d. "Milleproroghe" – DL 31.12.25, n. 200).*

SOMMARIO

1. Collegamento "logico" tra RT e POS: resta fermo l'obbligo dal 1° gennaio 2026.
2. «Ventilazione» dei corrispettivi: la procedura mantiene validità anche nell'anno 2026.
3. Terzo settore (in particolare, APS, ODV, ASD): quali enti possono beneficiare dell'esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi e a quali condizioni.
4. Novità contenute nella Legge di bilancio 2026:
5. Riduzione di aliquota IRPEF dal 35 al 33 % (*art. 1, comma 3*);
6. Buoni pasto elettronici: limite di detassazione elevato da 8 a 10 euro (*art. 1, comma 14*);
7. Accertamento IVA: Nuovo art. 54 bis.1/IVA – Il Fisco utilizza i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici (*art. 1, comma 111*);
8. Divieto di vendita on line ("a distanza") dei prodotti soggetti ad accisa (es.: tabacchi lavorati) (*art. 1, comma 119*);
9. Contributo-dazio di due euro su import di spedizioni di valore fino a 150 euro (*art. 1, comma 126*);
10. Valore ai fini IVA da utilizzare per le "permutate" (*art. 1, comma 138*);
11. Buoni celiachia dematerializzati con procedura nazionale (*art. 1, comma 381*);
12. Tax free shop: modifica dell'art. 38 quater IVA (*art. 1, comma 935*).

1. Collegamento "logico" tra RT e POS: resta fermo l'obbligo dal 1° gennaio 2026.

Né la **Legge di bilancio** 2026, né il c.d. **Decreto "Milleproroghe"** hanno modificato il termine del 1° gennaio 2026 per il **collegamento RT/POS** che era stato stabilito dalla precedente Legge di bilancio per il 2025.

Come è noto, tale collegamento consisterà in un **"abbinamento"** tra i dati identificativi dei due strumenti che ciascun esercente dovrà effettuare **nella propria area riservata** del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Poiché la medesima Agenzia ha previsto il rilascio della relativa procedura web **per il prossimo mese di marzo**, ciascun esercente, in relazione al suo caso concreto, valuterà nel frattempo l'opportunità di predisporre un'ideale documentazione **ad uso interno** di tale abbinamento già a decorrere dal 1° gennaio 2026 (Si veda, in tal senso, quanto era stato anticipato nel paragrafo 10 – Considerazioni conclusive, della Nota 1.11.25 del Dr. Francesco Scopacasa, distribuita da Comufficio con comunicazione del 3 novembre 2025).

Si ricorda infine che in relazione all'abbinamento RT/POS sono già stati evidenziati da Comufficio all'AE **varie ipotesi operative che comportano dubbi interpretativi** per gli operatori (es.: cessioni di tabacchi, incassi POS da fatture elettroniche, ecc.); tuttavia, non è possibile al momento fornire indicazioni sulle soluzioni possibili, ma è necessario che AE ne confermi la loro coerenza con le attività di controllo che effettuerà dopo la messa a disposizione della procedura web di "abbinamento" dei due strumenti (RT e POS).

Come già ribadito più volte con le varie **Note informative** che sono state inviate agli Associati, nonché in occasione dei vari **incontri in presenza** (da ultimo, 2 dicembre 2025 ad Enna) e dei **webinar** effettuati, Comufficio si farà carico di fornire tempestivamente agli Associati le informazioni che AE renderà disponibili su tutti i punti che presentano dubbi interpretativi per gli operatori in relazione al collegamento RT/POS.

2. «Ventilazione» dei corrispettivi: la procedura mantiene validità anche nell'anno 2026.

Nel mese di luglio 2025 **era stata diffusa via internet da soggetti privati la notizia** secondo cui dal 1° gennaio 2026 sarebbe stato abrogato il metodo di liquidazione periodica IVA della c.d. «**ventilazione dei corrispettivi**» di cui al **DM 24.2.1973**.

La notizia aveva creato un **comprensibile allarme** tra gli operatori interessati, in particolare **alimentaristi e farmacie**.

In effetti, il Consiglio dei ministri nell'esame preliminare di una bozza di un decreto legislativo contenente – tra le altre disposizioni – anche alcune modifiche alla normativa dell'IVA, aveva valutato anche l'ipotesi di eliminare la procedura della "ventilazione"; ipotesi che, tuttavia, è stata abbandonata nella redazione del testo del decreto che è stato successivamente approvato in via definitiva dal Governo e dal Parlamento.

Ne consegue che **gli operatori interessati possono continuare ad utilizzare la procedura di "ventilazione" e per essa nulla cambia in proposito**.

3. Terzo settore (in particolare, APS, ODV, ASD): quali enti possono beneficiare dell'esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi e a quali condizioni.

Nel **Codice del Terzo Settore** (CTS - di cui al **D. Lgs. 3/7/2017, n. 117**), sono presenti varie tipologie di Enti che effettuano attività di interesse generale con finalità sociali, senza scopo di lucro e sono iscritti in un apposito Registro (RUNTS).

Oltre a tale attività **non commerciale**, tali Enti (ETS) possono effettuare – a determinate condizioni – anche limitate attività di **natura commerciale**.

Per le eventuali **cessioni di beni** (es.: vendita di fiori) e/o **prestazioni di servizi** (es.: somministrazione di alimenti e bevande) che tali Enti effettuano **in determinate occasioni** nell'ambito della loro attività, la normativa aveva finora assunto nel tempo contrastanti posizioni circa la necessità del loro:

A. **Assoggettamento o meno ad IVA**: per le operazioni che finora risultavano **escluse** dal campo di applicazione dell'IVA (es.: cessioni o prestazioni fatte a soci, associati e partecipanti a determinate condizioni), la legge aveva in seguito previsto il loro **passaggio al regime IVA**, ancorché, data la finalità sociale dell'Ente, in regime di **esenzione** dall'imposta ai sensi dell'art. 10/ IVA (art. 5, commi 15 quater, 15 quinquies e 15 sexies del D. L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in Legge 17/12/2021 n. 215). Tale passaggio, inizialmente fissato al 1° gennaio 2024 (dall'articolo 1, comma 683, della legge n. 234/2021- Legge di bilancio 2022), era stato prorogato al 1° gennaio 2025 ed ancora, **al 1° gennaio 2026** (art. 3, comma 10, del DL 27/12/24 n. 202, conv. L. 21/2/25 n. 15) e avrebbe comportato l'obbligo di **apertura della partita IVA** per gli Enti che ne erano privi e l'adempimento degli obblighi documentali dell'IVA.

B. **Obbligo o meno di certificazione del corrispettivo** mediante **memorizzazione e trasmissione telematica** dei dati all'Agenzia delle entrate: a tal fine la normativa, oltre al riconoscimento di **specifici casi di esonero**, ha sempre avuto riguardo al riconoscimento della natura "**commerciale**" o "**non commerciale**" dell'operazione effettuata; riconoscimento che è spesso di difficile individuazione.

Il **recente D. Lgs. 4/12/2025 n. 186**, è così intervenuto su entrambi i punti sopra indicati:

a) quanto al primo punto, con l'art. 6 (**Proroga dell'esclusione Iva per gli enti associativi**), ha spostato **al 1° gennaio 2036**, il termine che era stato stabilito dall'art. 1, comma 683, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

In pratica: il problema viene rimandato per 10 anni dall'ultima scadenza che era stata fissata al 1° gennaio 2026 e fino ad allora (o fino ad una prossima e diversa normativa), **per gli operatori interessati non cambierà nulla** sotto questo profilo in quanto continueranno a gestire come **escluse** da IVA le medesime operazioni che hanno finora gestito come tali.

Come è stato già osservato, alcune tipologie di operazioni (cessioni / prestazioni) effettuate dagli ETS sono oggi considerate «Fuori campo IVA» (NO partita IVA, NO rivalsa, NO versamento, NO dichiarazione, NO certificazione del corrispettivo). In proposito la U.E. già anni fa aveva manifestato il proprio disaccordo aprendo una procedura di infrazione contro l'Italia.

Le medesime operazioni **dal 1° gennaio 2036** entreranno invece nel sistema IVA ancorché in regime di **esenzione** (SI partita IVA, SI versamento/dichiarazione in presenza di altre operazioni e in assenza di opzioni, SI certificazione del corrispettivo con documento commerciale con codice «**Natura N4**»).

Va infine tenuto presente che la medesima variazione del trattamento si applicherà anche ad alcune operazioni effettuate da Enti non ETS (es.: **partiti politici**).

b) Quanto al secondo punto, relativo all'obbligo di **memorizzazione** e di **trasmissione telematica** dei dati dei corrispettivi, il recente D. Lgs. 4/12/2025 n. 186 ha **introdotto modifiche** sia nel CTS, sia nel DPR n. 696/1996 che regola i **casi di esonero** dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi distinguendo a tal fine tra:

1. **Associazioni di promozione sociale (APS) e Organizzazioni di Volontariato (ODV).**

Questi Enti, se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, **non superiori a 85.000 euro** o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea, hanno **la facoltà di optare** per lo speciale **regime forfetario** di cui all'art. 86 del CTS che comporta agevolazioni sia ai fini delle Imposte sui Redditi sia ai fini IVA. In particolare. Per quanto qui interessa, l'art. 2, comma 1, lett. hh) del DPR 21.12.1996 come modificato dal D. Lgs. n. 186/2025, stabilisce **che non sono soggette all'obbligo di certificazione** le "cessioni e le prestazioni poste in essere dalle **associazioni sportive dilettantistiche** che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e dalle **organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale** che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 86 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117."

2. **Associazioni Sportive dilettantistiche (ASD).**

Anche questi Enti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo **non superiore a 400.000 euro**, hanno la **facoltà di optare** per lo speciale **regime forfetario** di cui all'art. 1, comma 1, della **Legge 16/12/1991 n. 398**, come modificato con D. Lgs. 4/12/25 n. 186.

Anche tale regime comporta agevolazioni sia ai fini delle Imposte sui Redditi sia ai fini IVA nonché, come già indicato nel punto precedente **unitamente ad APS e ODV, l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi.**

In pratica:

ASD, ODV e APS che si avvalgono del Regime forfetario non sono soggette agli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

3. **Altri Enti del Terzo settore (ETS).**

Per quanto riguarda gli altri soggetti ETS (compresi APS, ODV, ASD che NON operano in regime forfetario), l'art. 87, c. 5 del CTS (Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore), stabilisce che:

(...) 5. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, commi 5 e 8, e fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **gli enti del Terzo settore non commerciali** di cui all'articolo 79, comma 5, **limitatamente alle attività non commerciali** di cui agli articoli 5 e 6, **non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale ne' agli obblighi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.**

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Per stabilire se i corrispettivi delle operazioni effettuate costituiscono attività «non commerciale» ovvero attività «commerciale» dell'Ente occorre valutare elementi documentali e contabili specifici (Atto costitutivo o Statuto dell'ente, presenza di altre condizioni statutarie, ammontare delle risorse dedicate e dei ricavi realizzati, ecc.).

Ne consegue che **solo l'esercente, valendosi del proprio consulente**, può assumere responsabilmente tale decisione.

4. Novità contenute nella Legge di bilancio 2026:

4.1 Riduzione di aliquota IRPEF dal 35 al 33 % (art. 1, comma 3).

Anche per l'anno 2026, il Legislatore della legge di bilancio ha "compattato" numerose disposizioni normative su materie diverse nell'articolo 1 che si compone di **ben 973 commi**.

Tale tecnica legislativa si rende necessaria per consentire, dati i ristretti tempi a disposizione, l'approvazione del Parlamento con il "voto di fiducia" che viene espresso per articolo, entro il termine del 31 dicembre dell'anno in corso per evitare il ricorso al c.d. "esercizio provvisorio" di bilancio.

Tra le numerose disposizioni si riporta, per notizia meritevole di citazione, **anche se non ha alcun riferimento con i temi in oggetto di questa Nota**, la riduzione della seconda aliquota **IRPEF** dal 35 al 33 % (art. 1, comma 3).

4.2 Buoni pasto elettronici: limite di detassazione elevato da 8 a 10 euro (art. 1, comma 14).

I buoni pasto sono definiti "prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto" dall'art. 51, c. 2, lett. c) del Testo Unico delle imposte sui redditi e non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato **a euro 10** (in precedenza euro 8) nel caso in cui gli stessi buoni siano resi in forma elettronica.

Si ricorda che gli esercenti che accettano i buoni pasto devono valorizzare il **blocco 4.2.5 <Ticket>** del file XML dei corrispettivi, come è indicato dall'Agenzia delle entrate nella relativa "Descrizione funzionale".

4.3 Accertamento IVA: Nuovo art. 54 bis.1/IVA – Il Fisco utilizza i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici (art. 1, comma 111).

In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, l'Agenzia delle entrate provvede alla liquidazione dell'imposta avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base anche delle **fatture elettroniche emesse e ricevute** e dei **corrispettivi telematici trasmessi**.

L'esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, **può segnalare eventuali dati o elementi non considerati**, o valutati erroneamente nella liquidazione e **fornire i chiarimenti necessari**.

4.4 Divieto di vendita on line ("a distanza") dei prodotti soggetti ad accisa (es.: tabacchi lavorati) (art. 1, comma 119).

È stabilito il **divieto della vendita a distanza**, anche transfrontaliera, dei prodotti soggetti ad accisa ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. L'accisa è l'imposta indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica **e dei tabacchi lavorati**. L'eventuale inosservanza del divieto (es.: vendita di tabacchi lavorati on line) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 150.000.

4.5 Contributo-dazio di due euro su import di spedizioni di valore fino a 150 euro (art. 1, comma 126).

È stato istituito un **contributo alla copertura delle spese amministrative** correlate agli **adempimenti doganali** relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica nella **misura di due euro** per ciascuna spedizione, alle spedizioni di beni:

- a) provenienti da **Paesi non appartenenti all'Unione europea**;
- b) di **valore dichiarato non superiore a 150 euro**.

4.6 Valore ai fini IVA da utilizzare per le "permutate" (art. 1, comma 138).

L'articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto IVA (DPR n. 633/ 1972) stabiliva che nelle operazioni permutative, la base imponibile dei beni o servizi dati in permuta era costituita dal loro "valore normale", inteso come "prezzo di mercato" mediamente praticato per tali beni o servizi. Tale indicazione è adesso sostituita con il « valore (...) determinato **dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni** ».

4.7 Buoni celiachia dematerializzati con procedura nazionale (art. 1, comma 381).

La gestione dematerializzata di tali buoni è stata finora attuata con procedure a carattere regionale.

La legge stabilisce adesso che le procedure per la generazione del **buono dematerializzato** per l'erogazione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio sanitario nazionale, secondo determinate modalità, siano implementate nell'ambito dell'infrastruttura del **Sistema tessera sanitaria** del Ministero dell'economia e delle finanze.

A tal fine, ai soggetti affetti da celiachia il Sistema tessera sanitaria rilascia un **buono dematerializzato**, attraverso un codice personale valido su tutto il territorio nazionale, congiuntamente all'indicazione del limite massimo di spesa stabilito dalla legislazione vigente.

Per l'acquisto dei prodotti senza glutine presso le **farmacie**, le **parafarmacie**, i **negozi alimentari specializzati** e i **negozi della grande distribuzione organizzata (GDO)**, i soggetti affetti da celiachia utilizzano il predetto buono dematerializzato.

Entro il 1° aprile 2026 (90 giorni dal 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore della legge di bilancio), con apposito decreto di concerto interministeriale saranno stabilite – tra l'altro – le modalità di generazione del buono dematerializzato, della sua assegnazione agli aventi diritto e **del suo utilizzo presso gli esercizi commerciali convenzionati e autorizzati**.

Si ricorda che gli esercenti che accettano i buoni celiachia, come già indicato per i buoni pasto, devono valorizzare il **blocco 4.2.5 <Ticket>** del file XML dei corrispettivi, come è indicato dall'Agenzia delle entrate nella relativa "Descrizione funzionale".

4.8 Tax free shop: modifica dell'art. 38 quater IVA (art. 1, comma 935).

Si segnala, per informazione, una modifica introdotta nella procedura delle vendite di beni effettuate in Italia da **esercenti il commercio al minuto senza applicazione dell'IVA** nei confronti di soggetti persone fisiche residenti in **Paesi extra U.E.** che esportano tali beni per uso personale entro il termine di tre mesi. Il termine per poter beneficiare della non imponibilità ad IVA, finora stabilito in quattro mesi, entro cui il cessionario/cliente extraUE deve effettuare **la restituzione all'esercente/venditore della fattura di vendita vistata dalla Dogana di uscita**, è stato **sostituito con il maggior termine di sei mesi**.